REGOLAMENTO (CEE) N. 3612/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2387/87 che fissa gli importi regolatori per la campagna 1987/1988 applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 123, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che, da un esame degli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è emerso che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 123, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione per taluni prodotti del settore vitivinicolo ; che è pertanto opportuno abolire gli importi regolatori applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo diversi dai vini da tavola ;

considerando che, con la sentenza resa il 20 ottobre 1987 nella causa 128/86, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 648/86 [2] e 969/86 [3], che fissano gli importi regolatori per la campagna 1985/1986, limitatamente alla fissazione degli importi regolatori relativi a prodotti del settore vitivinicolo diversi dai vini da tavola ;

considerando che appare equo prevedere il rimborso, a richiesta, degli importi regolatori già riscossi per prodotti diversi dal vino da tavola in applicazione dei regolamenti succitati, nonché dei regolamenti della Commissione (CEE) nn. 2715/86 [4], 3424/86 [5] e 2387/87 [6] ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2387/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Su richiesta degli interessati, entro un termine di sei mesi sono rimborsati gli importi regolatori applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo diversi dai vini da tavola, riscossi a norma del regolamento (CEE) n. 648/86, modificato dai regolamenti (CEE) nn. 969/86, 2715/86, 3424/86 e 2387/87.

La richiesta, debitamente giustificata, deve essere inoltrata all'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi, entro 3 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2.
(2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
(3) GU n. L 89 del 4. 4. 1986, pag. 22.
(4) GU n. L 249 dell'1. 9. 1986, pag. 27.
(5) GU n. L 316 dell'11. 11. 1986, pag. 5.
(6) GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 16.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Voce della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi regolatori
ex 22.05 C I C II	Vino da tavola bianco, con titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e non superiore a 15 % vol :	
	1. presentati in recipienti contenenti più di due litri :	
	— tipo A II	22,28 ECU/hl
	— tipo A III	25,44 ECU/hl
	— altri	1,00 ECU/% vol/hl
	2. presentati in recipienti contenenti 2 l o meno	0,37 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C I C II	Vino da tavola rosso o rosato, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 9 % vol e non superiore a 15 % vol :	
	1. presentati in recipienti contenenti più di due litri :	
	— tipo R III	16,68 ECU/hl
	— altri	0,50 ECU/% vol/hl
	2. presentati in recipienti contenenti 2 l o meno	0,25 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C I C II	Vini con titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e non superiore a 15 % vol che beneficiano, conformemente al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), della menzione « Denominación de origen » o « Denominación de origen calificada » :	0
ex 22.05 C III C IV	Vini liquorosi di cui all'allegato I, punto 14, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (2) :	
	1. Vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate	0
	2. Vini liquorosi diversi da quelli di cui al punto 1 :	
	— bianco	0 ECU/hl
	— rosso o rosato	0 ECU/hl
	Vino nuovo ancora in fermentazione di cui all'allegato I, punto 11, del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	1. bianco	0 ECU/% vol/hl
	2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl
ex 20.07 A I B I	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :	
	1. bianco	0 ECU/% vol/hl
	2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.
(2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

Voce della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi regolatori
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole, ai sensi della nota complementare 2 del capitolo 22 della tariffa doganale comune :	
	1. bianco	0 ECU/% vol/hl
	2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C	Mosti di uve fresche mutizzati con alcole, conformemente alla nota complementare 4, lettera a), del capitolo 22 della tariffa doganale comune :	
	1. bianco	0 ECU/% vol/hl
	2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl
	Mosto di uve concentrato, succo di uva concentrato, indicati rispettivamente nei punti 6 e 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	1. bianco	0 ECU/% vol/hl
	2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl
	Mosto di uve concentrato rettificato, indicato nel punto 7, lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	0 ECU/% vol/hl
ex 22.05 C	Vino alcolizzato ai sensi della nota complementare n. 4, lettera b), del capitolo 22 della tariffa doganale comune :	
	1. bianco	0 ECU/% vol/hl
	2. rosso o rosato	0 ECU/% vol/hl »